

STATUTO

dell'Associazione di promozione sociale degli ex Alunni e Amici del Liceo Scientifico Statale "Alberto Einstein" di Milano, denominata "Einstein Alumni".

Articolo 1: Denominazione e principi

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Einstein Alumni" (di seguito, anche "Associazione").

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

Articolo 2: Sede e durata

L'Associazione ha sede in Milano, Via Alberto Einstein 3 presso il Liceo Scientifico Statale "Alberto Einstein" di Milano (qui di seguito il "Liceo") ed ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 3: Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, ai sensi della L.383/00 e della Legge Regionale 1/08. L'Associazione si prefigge di raggiungere i propri scopi principalmente attraverso il mantenimento e consolidamento dei rapporti fra gli ex allievi che abbiano frequentato almeno un anno il Liceo Scientifico Statale "Alberto Einstein" di Milano, al fine di contribuire a realizzare un proficuo scambio di esperienze tra il mondo del lavoro e la scuola nonché fra coloro che, in qualità di genitori, insegnanti, collaboratori del Liceo partecipano alla promozione della qualità dell'educazione e della formazione culturale degli studenti della scuola.

L'Associazione in particolare intende:

A) assolvere la funzione sociale di promuovere il diritto allo studio in ogni sua forma sostenendo in ambito scolastico ed extrascolastico attività culturali, formative ed artistiche, sportive e ricreative che amplino l'offerta formativa in favore degli studenti del Liceo;

B) promuovere e implementare, anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, attività che favoriscano iniziative culturali, sportive, dibattiti, convegni e viaggi, anche istituendo premi e borse di studio, al fine di favorire l'istruzione, la formazione e la promozione della cultura;

C) affiancare l'attività scolastica istituzionale, con incontri, cicli di conferenze, mostre, pubblicazioni;

D) organizzare conferenze e dibattiti per orientare e preparare le scelte di studio, del mondo del lavoro e delle professioni degli alunni del Liceo, anche mediante il contributo di ex alunni, di docenti, di professionisti, promuovendo di fatto attività di mentorship e di supporto con i mezzi più opportuni nella realizzazione di progetti selezionati all'interno di appositi programmi di imprenditorialità che saranno promossi dal Liceo;

E) promuovere lo studio e la divulgazione del vissuto e del tessuto storico del Liceo, contribuendo, quindi, all'acquisto di idonei strumenti di archiviazione, di elaborazione dei dati, di conoscenza e di pubblicazione;

F) promuovere la concreta applicazione degli studi scientifici, anche con l'elaborazione e finanziamento di progetti volti alla modernizzazione tecnologica della scuola;

G) facilitare i contatti del Liceo con aziende presenti nel proprio network professionale;

H) finanziare attività e progetti proposti dal Liceo e/o dall'Associazione, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali degli studenti;

I) promuovere una sempre più ampia collaborazione fra tutte le componenti del Liceo (personale docente e non del Liceo, studenti e genitori);

L) favorire la creazione di rapporti con persone che, dopo il diploma, si sono realizzate nei diversi campi delle professioni o nel vasto mondo della cultura e della società.

Articolo 4: Soci

La partecipazione all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli iscritti al rispetto degli scopi e alle finalità dell'Associazione e delle risoluzioni decise dai propri organi rappresentativi, secondo le competenze previste dal presente Statuto.

Il numero dei soci è illimitato.

La qualità di socio è personale e non trasferibile. I soci non hanno alcun diritto sul Fondo comune di cui al successivo articolo 21 e conseguentemente non possono avanzare pretesa alcuna in caso di recesso, morte od esclusione.

I soci dell'Associazione saranno divisi tra le seguenti categorie:

Soci ORDINARI: sono soci ordinari coloro che siano stati alunni almeno per un anno del Liceo, i docenti, il personale non docente, il Dirigente attuale e quelli non più in carica del Liceo, i genitori degli alunni del Liceo che chiedano di farne parte e si impegnino ad osservarne lo Statuto. I Soci Ordinari possono partecipare alle Assemblee, hanno diritto di voto, di elettorato attivo e passivo, e possono assumere cariche.

Soci SOSTENITORI: sono soci sostenitori coloro che, non rientrando nella precedente categoria, siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e condividano gli scopi, lo spirito e gli ideali dell'Associazione, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, che chiedano di farne parte e si impegnano ad osservarne lo Statuto. I Soci sostenitori possono partecipare alle Assemblee, hanno diritto di voto, di elettorato attivo e passivo, e possono assumere cariche.

Soci ONORARI: sono soci onorari coloro che abbiano reso particolari servizi e/o abbiano ottenuto particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione e/o del Liceo e che chiedano di farne parte. I soci onorari possono partecipare alle assemblee, hanno diritto di voto, di elettorato attivo e passivo e possono assumere cariche. Sono esonerati dal versamento della quota sociale.

Soci NEO DIPLOMATI: sono soci neo diplomati tutti gli studenti che abbiano conseguito il diploma nell'anno scolastico precedente all'ammissione nell'Associazione e ai quali viene consegnata, solo per il primo anno gratuitamente, e su richiesta, la tessera dell' Associazione. I Soci Neo Diplomati possono partecipare alle Assemblee, hanno diritto di voto, di elettorato attivo e passivo, e possono assumere cariche.

Articolo 5: Ammissione e recesso dei soci

Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e coloro che fanno richiesta di ammissione all'Associazione e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei soci avviene su domanda accompagnata dalla relativa quota di iscrizione. La domanda sarà sottoposta al Consiglio Direttivo per la delibera di ammissione. Il Consiglio, tramite i propri organi, provvederà quindi alla comunicazione dell'avvenuta ammissione con le modalità ritenute più opportune, anche telefonicamente, a mezzo fax, e-mail o per s.m.s..

Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio Direttivo, il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei soci, la cui decisione non può essere impugnata.

Le iscrizioni hanno durata annuale e scadono il 31 agosto di ogni anno, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ammissione all'Associazione.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare la sua decisione per iscritto al Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione, in qualsiasi momento e senza onere.

Ad ogni nuovo socio, con la tessera dell'Associazione, verrà reso noto che il presente Statuto è presente sul sito dell'Associazione www.einsteinalumni.it.

Articolo 6: Decadenza e Esclusione

Tutti i soci, tranne i soci onorari e quelli neo diplomati (questi ultimi limitatamente al primo anno) devono versare la quota associativa annua nei tempi e nella misura stabiliti dall'Assemblea. Il mancato pagamento della quota, entro il 31 agosto di ciascun anno, determina la decadenza dalla qualità di socio.

L'esclusione del socio può essere decisa quando il socio assuma comportamenti indegni e contrari ai principi e all'interesse dell'Associazione o quando, con il suo comportamento, arrechi pregiudizio morale e/o materiale all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver invitato a comparire l'interessato per essere sentito, dinanzi al Consiglio Direttivo, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 dieci giorni.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo di esclusione del socio, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, all'Assemblea dei soci che deciderà in via definitiva sulla questione alla prima Assemblea convocata.

Articolo 7: Organi dell'Associazione

Sono organi necessari dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio direttivo; il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; il Segretario e il Tesoriere.

Sono organi eventuali dell'Associazione: il Presidente Onorario dell'Associazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei probiviri.

Articolo 8: Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all'interno dell'Associazione sono di tipo volontario e gratuito, senza alcun diritto al rimborso spese e hanno durata triennale.

Articolo 9: Assemblea dei soci: composizione e diritto di voto

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale ed è presieduta dal Presidente.

Il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo spetta ai soci, purché in regola con il versamento della quota associativa, ed ai Soci Neo Diplomati.

Ogni socio ha diritto a un voto e ciascun socio potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio che non rivesta incarichi direttivi.

Ciascun socio potrà rappresentare sino al massimo di tre soci.

Articolo 10: Attribuzioni dell'Assemblea

Compiti e Attribuzioni dell'Assemblea sono:

- A) approvare il Rendiconto annuale sottoposto dal Consiglio Direttivo il quale relazionerà anche sull'andamento dell'Associazione;
- B) approvare la quota sociale annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- C) individuare e determinare le iniziative e il programma di attività di ciascun esercizio, indicando eventualmente chi dovrà portare a termine gli incarichi;
- D) istituire gli Organi Eventuali;
- E) deliberare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e degli Organi eventuali, ove istituiti dall'Assemblea,
- F) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- G) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, i nominativi dei possibili soci onorari e i Regolamenti per il miglior funzionamento delle attività dell'Associazione;
- H) formulare proposte al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione;
- I) deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione;
- L) deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11: Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo stesso lo reputi opportuno e, comunque, almeno una volta all'anno per approvare il rendiconto annuale e il bilancio. L'Assemblea potrà essere convocata altresì quando almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto ne abbiano fatta richiesta al Consiglio Direttivo, e da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea potrà essere convocata a mezzo lettera, o posta elettronica, o a mezzo pubblicazione su apposita pagina del sito internet, o telefonicamente, o via fax, o mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, in ogni caso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, che possono essere ridotti a 3 (tre) in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere data, ora e luogo della riunione e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Articolo 12: Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere del Consiglio Direttivo designato dal Presidente. In caso di assenza dei predetti, l'assemblea nominerà, fra i presenti, chi fungerà da Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, che ha l'impegno di tenere correttamente l'Assemblea, può chiedere la collaborazione degli associati presenti per tutte quelle funzioni (segreteria per redazione verbali, scrutatori per votazioni, ecc...) necessarie o utili alla gestione dell'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione, diretta o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno un'ora.

Il voto è espresso in modo palese, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento dell'Associazione, sono richieste, rispettivamente, le maggioranze di cui all'art. 23.1 e 23.2.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea possono effettuarsi anche tramite email, videoconferenza, audio conferenza o i nuovi mezzi che l'innovazione tecnologica rende disponibili, secondo quanto di volta in volta deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato in sede di convocazione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 13: Il Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e delibera su tutte le materie concernenti la gestione dell'Associazione.

Il Dirigente scolastico pro-tempore del Liceo, che intenda iscriversi all'Associazione, è membro di diritto del Consiglio Direttivo, ma non può assumere l'incarico di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, che, compreso il membro di diritto, comunque non deve essere inferiore a cinque e non superiore a undici secondo la deliberazione dell'Assemblea.

In deroga all'articolo 10 dello Statuto e al precedente comma, per il primo anno, il Consiglio Direttivo è composto dal membro di diritto e da quattro membri nominati in sede di costituzione dell'Associazione.

Articolo 14: Durata del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni e comunque fino alla approvazione del rendiconto e sono rieleggibili.

Articolo 15: Cariche all'interno del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i propri componenti, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere i quali durano in carica tre anni, con decorrenza dall'iscrizione.

Qualora un Consigliere venga a cessare dalla carica, per qualsivoglia causa, il Consiglio Direttivo, mediante propria decisione, provvederà ad integrare il consigliere cessato con il primo dei non eletti, provvedendo anche, se necessario, a rivedere le cariche.

Qualora a cessare fosse il Presidente, la convocazione del Consiglio per la nomina del Presidente, dovrà essere fatta dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Segretario il quale gestirà la relativa seduta del Consiglio.

Articolo 16: Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato, con le modalità che lo stesso stabilirà autonomamente, dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e le decisioni del Consiglio sono valide se votate alla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 17: Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Nell'ambito dei programmi e degli indirizzi votati dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, funzionali al compimento degli scopi dell'Associazione, ed in particolare:

- A) elabora e redige i programmi e le attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, proponendo, per l'approvazione dell'Assemblea, le attività e le iniziative di ciascun anno sociale;
- B) cura l'esecuzione delle decisioni e indirizzi dell'Assemblea;
- C) redige il rendiconto e i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e predispone il programma e preventivo economico per l'esercizio successivo da sottoporre all'assemblea;
- D) delibera circa l'ammissione e la esclusione dei soci;
- E) propone l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- F) predispone, ove ritenuto necessario o opportuno, di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto, attivo e passivo, Regolamenti per il migliore funzionamento delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- G) istituisce apposite Commissioni con funzioni consultive o esecutive per iniziative specifiche;
- H) propone all'Assemblea la nomina di eventuali soci onorari;
- I) provvede all'amministrazione del patrimonio e alla gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può delegare ad alcuni suoi componenti determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Articolo 18: Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, il Vice presidente rappresenta l'Associazione e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

E' autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo dalla pubblica amministrazione, enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

Il Legale Rappresentante dell'Associazione potrà nominare, se del caso, procuratori speciali, per singoli atti.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 19: Il Segretario

Il Segretario assiste e coadiuva il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, ed è incaricato della stesura dei verbali del Consiglio, della tenuta amministrativa dei registri e degli archivi; cura e gestisce, unitamente al Presidente e al Tesoriere, le domande di iscrizione all'Associazione e il Registro dei Soci.

Articolo 20: Il Tesoriere

Il Tesoriere cura e gestisce, unitamente al Presidente e al Segretario, la contabilità dell'Associazione e, coordinandosi con il Segretario, cura di incassare le quote sociali e di verificare la regolarità dei versamenti dei soci.

Il Tesoriere predispone la progetto di rendiconto e di bilancio annuale da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo. Provvede al deposito del bilancio stesso presso la sede dell'Associazione prima dell'Assemblea.

Articolo 21: Il Fondo comune dell'Associazione

Il fondo dell'associazione è indivisibile ed è costituito dalle quote sociali e contributi degli associati, eventuali lasciti, donazioni, elargizioni liberali e contributi da parte di soggetti pubblici e privati, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da convenzioni e da attività svolte dall'Associazione e da prestazioni di servizi convenzionati, proventi della cessione di beni e servizi agli associati, ricavi della cessione di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, erogazioni liberali degli associati e dei terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di fondi di gestione o riserve durante la vita dell'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione del singolo anno sociale, sarà reinvestito e reimpiegato a favore delle attività istituzionali dell'Associazione.

Articolo 22: Anno sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno scolastico. Il primo esercizio si chiude il 31 agosto 2017.

Il rendiconto economico finanziario e il bilancio devono essere presentati dal Consiglio Direttivo per la loro approvazione in Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 23: Modifiche dello Statuto e Scioglimento dell'Associazione

23.1 Le proposte di modifica al presente statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

23.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione degli eventuali residui attivi sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e le spese della liquidazione saranno a carico dell'Associazione.

Il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione è devoluto al Liceo.

Art. 24: Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati, e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, anche relative all'interpretazione del presente Statuto, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati fra gli associati dall'Assemblea, che delibererà con le maggioranze di cui all'art. 23.1 e con il voto favorevole anche delle parti in conflitto.

Nell'ipotesi in cui l'Assemblea non riuscisse a provvedere alla nomina, ciascuna parte potrà rivolgersi al Presidente del Tribunale di Milano, il quale provvederà in sua vece.

L'arbitrato avrà sede a Milano e il collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura e il lodo sarà inappellabile.

Articolo 25: Disposizioni finali

Per quanto non stabilito e previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti, ed in particolare la Legge della Regione Lombardia 14 febbraio 2008, n.1 e la legge 7 dicembre 2000, n. 383, oltre alle disposizioni del codice civile.